



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 832 del 2011, proposto da Sieco s.p.a., rappresentata e difesa dall'avv. Franco Gagliardi La Gala, con domicilio eletto in Bari, via Abate Gimma, 94;

***contro***

Comune di Peschici, rappresentato e difeso dall'avv. Enrico Follieri, con domicilio eletto presso l'avv. Fabrizio Lofoco in Bari, via Pasquale Fiore, 14;

***per l'accertamento***

del diritto della società ricorrente a veder determinate e liquidate le revisioni prezzi spettanti sul canone d'appalto per l'espletamento del servizio di igiene urbana di cui al contratto rep. n. 24 del 6.6.2001 e successive integrazioni;

per la condanna al pagamento di tutte le somme che a titolo di

revisione prezzi il Comune di Peschici è tenuto a corrispondere all'appaltatrice dall'inizio del rapporto contrattuale al momento di decisione della presente controversia;  
per l'accertamento del diritto della ricorrente a veder corrisposte le somme derivanti dalla mancata liquidazione di fatture regolarmente emesse dalla società ricorrente;  
e per la condanna al pagamento di tutte le somme che il Comune di Peschici è tenuto a corrispondere alla società per l'espletamento dei predetti servizi;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Peschici;

Vista la domanda riconvenzionale proposta dal Comune di Peschici;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore il dott. Francesco Cocomile e uditi nell'udienza pubblica del giorno 23 novembre 2011 per le parti i difensori avv.ti Franco Gagliardi La Gala e Fabrizio Lofoco, su delega dell'avv. Enrico Follieri;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue:

## FATTO

1. La società ricorrente Sieco s.p.a., affidataria del servizio di igiene urbana in virtù di contratto rep. n. 24 stipulato con il Comune di Peschici in data 6.6.2001 (della durata di nove anni), chiede accertarsi

il proprio diritto alla revisione periodica del prezzo del menzionato appalto con conseguente condanna dell'Amministrazione convenuta a corrispondere tale importo.

Evidenzia parte ricorrente che il diritto alla revisione del prezzo dell'appalto è previsto espressamente all'art. 9 del contratto d'appalto e all'art. 16 del Capitolato speciale d'Appalto.

La Sieco chiede, inoltre, l'accertamento del proprio diritto a vedersi corrisposte le somme derivanti dalla mancata liquidazione, da parte del Comune, di fatture regolarmente emesse.

Si è costituito in giudizio il Comune di Peschici, resistendo al gravame e proponendo eccezione/domanda riconvenzionale.

Rileva in particolare l'Amministrazione comunale che l'ammontare derivante dalla revisione prezzi è comunque compensato dalla somma cui complessivamente la società ricorrente è tenuta nei confronti del Comune a titolo di risarcimento danni per inadempimento contrattuale relativamente alle voci indicate alle pagg. 13 e ss. della memoria di costituzione.

Alla pubblica udienza del 23 novembre 2011 la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

1. Va premesso che, quanto alla revisione del corrispettivo pattuito, l'art. 9 del contratto di appalto rep. n. 24 del 6.6.2001 dispone testualmente:

«Il prezzo di aggiudicazione rimane fisso e imm modificabile per tutta la

durata della concessione, salvo quanto previsto dal comma 4° dell'art. 6 legge 537/93 così come modificato dall'art. 44 della legge 724/94, in aumento o diminuzione, in base all'andamento dell'indice ISTAT per i rifiuti solidi urbani interni.

Esso, comunque, non potrà subire variazioni per il primo anno di concessione decorrente dal giorno di effettivo inizio all'espletamento di tutti i servizi oggetto del capitolato speciale. A richiesta di una delle due parti contraenti, l'aggiornamento sarà calcolato entro il 31 ottobre di ogni anno, prendendo a riferimento l'indice ISTAT alla data di inizio del servizio di raccolta.

Il nuovo canone, determinato con le modalità indicate, avrà in ogni caso decorrenza dal 1° gennaio dell'anno successivo. In caso di eventuali ritardi del pagamento degli importi derivanti alla revisione del canone, l'appaltatore avrà diritto, trascorsi 90 (novanta) giorni dall'inizio dell'anno solare soggetto revisione, alla corresponsione degli interessi di mora al tasso legale in ragione del danno.».

Il Comune di Peschici non ha mai riconosciuto alla Sieco la spettanza del compenso revisionale così come previsto dall'art. 9 del contratto.

2. Il ricorso è fondato nei limiti di cui appresso.

Come è noto, la giurisprudenza è ferma nel ritenere che l'art. 6 della legge n. 537 del 1993, come modificato dall'art. 44 della legge n. 724 del 1994, è norma che detta una disciplina speciale in materia di revisione prezzi, avente natura imperativa e che si impone nelle

pattuizioni di cui è parte l'Amministrazione, modificando ed integrando la volontà negoziale eventualmente contrastante (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 20 agosto 2008, n. 3994).

Quanto al parametro dell'adeguamento, è noto che l'art. 6 legge 24 dicembre 1993, n. 537, oltre ad affermare il diritto dell'appaltatore alla revisione, detta anche il criterio e il procedimento in base al quale pervenire alla determinazione oggettiva del "miglior prezzo contrattuale", demandando all'ISTAT la relativa indagine semestrale sui dati risultanti dal complesso delle aggiudicazioni dei beni e servizi.

Tuttavia, poiché la disciplina legale non è mai stata attuata, nella parte in cui prevede l'elaborazione da parte dell'ISTAT di particolari indici concernenti il miglior prezzo di mercato desunto dal complesso delle aggiudicazioni di appalti di beni e servizi, la lacuna può e deve essere colmata mediante il ricorso all'indice FOI (in tal senso cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 giugno 2008, n. 2786).

L'utilizzo di quest'ultimo parametro, ovviamente, non esonera la stazione appaltante dal dovere di istruire il procedimento, tenendo conto di tutte le circostanze del caso concreto al fine di esprimere la propria determinazione discrezionale, ma segna il limite massimo oltre il quale, salvo circostanze eccezionali che devono essere provate dall'impresa, non può spingersi nella determinazione del compenso revisionale.

Data la natura del compenso revisionale, lo stesso è soggetto alla

corresponsione di interessi per ritardato pagamento, ricadendo la fattispecie oggetto del presente giudizio nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 di "Attuazione della direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni" (cfr. T.A.R. Puglia, Bari, Sez. I, 2 dicembre 2009, n. 2997).

Il Comune di Peschici deve, pertanto, essere condannato al pagamento del compenso revisionale come sopra determinato, dal dì del dovuto (cfr. art. 9 del contratto: "1° gennaio dell'anno successivo") sino all'effettivo soddisfo, maggiorato degli interessi di mora *ex dlgs* n. 231/2002.

Non può invece essere accordata la rivalutazione monetaria, in assenza di prova sul punto da parte attrice (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 9 giugno 2008, n. 2786 e Cass. civ., Sez. Un., 16 luglio 2008, n. 19499).

Sarà l'amministrazione comunale, in applicazione dei criteri indicati, a dover provvedere alla determinazione delle somme dovute alla Sieco a titolo di compenso revisionale secondo la previsione di cui all'art. 34, comma 4, prima parte cod. proc. amm.; solo in caso di mancato accordo si provvederà alla liquidazione in via giudiziale secondo quanto stabilito dallo stesso art. 34, comma 4, seconda parte cod. proc. amm.

Il Comune di Peschici è pertanto condannato al pagamento della somma individuata a titolo di compenso revisionale, oltre interessi *ex dlgs* n. 231/2002, secondo le modalità ed i criteri sopra descritti,

previo accordo con la ricorrente da conseguirsi nel termine di giorni 90 (novanta) dalla comunicazione e/o notificazione della presente sentenza.

3. Deve, viceversa, dichiararsi il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in ordine alla domanda di parte ricorrente volta al riconoscimento di importi derivanti da fatture non saldate da parte del Comune ed altresì con riferimento alla eccezione/domanda riconvenzionale di inadempimento formulata da parte resistente, trattandosi di questioni tipicamente civilistiche rimesse alla cognizione del giudice ordinario.

Così come enunciate, la suddetta domanda di parte ricorrente e l'eccezione/domanda riconvenzionale di parte resistente attengono, infatti, ad asseriti inadempimenti contrattuali e quindi a meri "comportamenti" posti in essere dalle parti contrattuali, e perciò esulano dalla giurisdizione di questo Tribunale, ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. e) cod. proc. amm.

Secondo i principi affermati dalle sentenze della Corte costituzionale 12 marzo 2007, n. 77 e della Corte di Cassazione, Sez. Un., 22 febbraio 2007, n. 4109, ed in virtù delle previsioni normative di cui agli artt. 59 legge 18 giugno 2009, n. 69 e 11 cod. proc. amm., la causa (limitatamente alla domanda di parte ricorrente volta al riconoscimento di importi derivanti da fatture non saldate da parte del Comune ed alla eccezione/domanda riconvenzionale di inadempimento proposta da parte resistente) potrà essere riproposta

nei termini di legge dinanzi al giudice ordinario competente.

4. In conclusione, il ricorso è accolto nei limiti di cui in motivazione.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, sede di Bari, Sez. I, definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto, così provvede:

1) dichiara il diritto di Sieco s.p.a. a veder corrisposte le revisioni prezzi spettanti sul canone d'appalto, sulla base dei parametri prefissati dagli indici FOI secondo le modalità ed i criteri indicati in motivazione e maggiorati degli interessi di mora *ex* dlgs n. 231/2002, dal dì del dovuto sino all'effettivo soddisfo;

2) condanna il Comune di Peschici a corrispondere in favore di Sieco s.p.a. le somme indicate al precedente punto;

3) dichiara il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo in favore del giudice ordinario in ordine alla cognizione della domanda di parte ricorrente volta al riconoscimento di importi derivanti da fatture non saldate da parte del Comune e della eccezione/domanda riconvenzionale di inadempimento proposta da parte resistente, e, per l'effetto, rimette la cognizione delle suddette questioni al giudice ordinario competente.

Condanna il Comune di Peschici al pagamento delle spese processuali a favore della società ricorrente, nella misura di €.



4.000,00, oltre accessori di legge.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 23 novembre 2011 con l'intervento dei magistrati:

Corrado Allegretta, Presidente

Giuseppina Adamo, Consigliere

Francesco Cocomile, Referendario, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 02/02/2012

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)